

S T A T U T O

TITOLO I

Denominazione – Sede – Fini – Comprensorio – Durata – Contribuzione

Art. 1 – Natura giuridica - Sede

Sotto la denominazione “Consorzio di Miglioramento Fondiario Irriguo Sponda Soliva”, è costituito un consorzio di miglioramento fondiario a sensi dell’art. 863 del Codice Civile e dell’art. 71 del R.D. 13 febbraio 1933, n° 215 e leggi attinenti.

Il Consorzio, ente privato di interesse pubblico ai sensi degli artt. 5 e 43 della L.R. 26.11.1984, n° 59, modificata dalla L.R. 25.05.1989, n° 18, ha sede in Ponte in Valtellina (SO) – Via Stazione n° 6.

Art. 2 – Finalità e compiti del Consorzio

Il Consorzio ha per oggetto la promozione e la realizzazione di tutte le iniziative volte alla difesa del suolo, dei prodotti agricoli e al miglioramento infrastrutturale e tecnico-agronomico dell’agricoltura della zona interessata, anche mediante la costruzione e manutenzione di strade di servizio, ed in particolare la messa in opera, la sua manutenzione e la gestione di un impianto fisso polivalente a servizio dei terreni consorziati, nonché la realizzazione e la gestione di centrali idroelettriche.

La programmazione e la realizzazione delle opere di miglioramento fondiario, potranno essere fatte anche per settori omogenei con carico degli oneri separati per ogni area interessata all’opera.

Il Consorzio, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di società con altre persone giuridiche pubbliche e/o private e/o con singoli privati.

Art. 3 – Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio, ha una superficie totale di ettari 1992 circa, che ricadono nei Comuni di:

| | |
|---------------------|------------|
| Piateda | 97 ettari |
| Tresivio | 255 ettari |
| Ponte in Valtellina | 314 ettari |
| Chiuro | 218 ettari |
| Teglio | 473 ettari |
| Bianzone | 321 ettari |
| Villa di Tirano | 314 ettari |

Il perimetro del Consorzio è quello contornato in nero nella cartografia allegata al presente statuto.

Allegata al repertorio n° 159697 – raccolta n° 13480 in data 27/04/2003 del Dott. Francesco Surace – notaio in Sondrio.

Art. 4 – Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. Esso non potrà sciogliersi prima dell'estinzione dei mutui.

In ogni caso, per dar luogo allo scioglimento del Consorzio dovrà osservarsi il disposto dell'art. 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n° 215 e dell'art. 6 del D.P.R. 23.06.1962, n° 947 e successive disposizioni di legge.

TITOLO II

Organi – Uffici

Art. 5 – Organi e uffici

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) la Deputazione Amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Revisore dei Conti.

SEZIONE I

Assemblea

Art. 6 – Composizione – Attribuzione

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta la totalità dei consorziati (proprietari pro-tempore dei terreni compresi nel perimetro consorziale).

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Consiglio dei Delegati
- b) deliberare sulle modifiche dello statuto, quando queste riguardano la variazione del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa.

Art. 7 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce per deliberazione del Consiglio dei Delegati, dal 1° al 30 novembre antecedente alla scadenza di ogni quinquennio, per procedere al rinnovo del Consiglio, o quando sia necessario deliberare sulle modifiche dello statuto, con le modalità stabilite dal Consiglio dei Delegati.

Art. 8 – Votazioni

Ogni ditta iscritta nel catasto delle utenze consorziali, ha diritto a un solo voto, qualunque sia la superficie. Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consorziale, che abbiano compiuto i 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola col pagamento del contributo consortile.

Per le persone giuridiche, enti religiosi, per i minori e gli interdetti, hanno diritto al voto i rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'Amministrazione giudiziaria, il Curatore o l'Amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto spetterà ad uno solo dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega da tanti aventi diritto che rappresentino, compreso il delegato, più della metà del fondo oggetto della comunione; in mancanza di delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della corrispondente partita catastale del Consorzio. La delega dovrà essere conferita con atto scritto e la firma del delegante dichiarata autentica da un notaio o dal segretario del Consorzio o da un funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente.

Gli iscritti nella lista degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'Assemblea, da altro consorziato iscritto nella lista stessa, mediante delega rilasciata con le modalità di cui sopra.

Ciascun soggetto non può cumulare più di una delega, non possono essere conferite deleghe ai componenti del Consiglio dei Delegati, della Deputazione Amministrativa, al Revisore dei Conti, al Presidente ed al Vice-Presidente.

Art. 9 – Sezioni elettorali

Per lo svolgimento delle elezioni per la nomina del Consiglio dei Delegati, sono istituite due sezioni e due seggi elettorali: una sezione e un seggio per i Comuni di Piateda, Tresivio, Ponte in Valtellina e Chiuro; una sezione e un seggio per i Comuni di Teglio, Bianzone e Villa di Tirano.

Le norme di procedura circa le modalità per le votazioni, in particolare per la formazione delle liste degli aventi diritto al voto e delle presentazioni delle liste dei candidati, verranno determinate con deliberazione del Consiglio dei Delegati.

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide, per ciascun seggio, qualunque sia il numero dei votanti.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti con il vincolo che ogni Comune appartenente alla sezione sia rappresentato da almeno un consigliere, sempre nel limite del numero dei consiglieri attribuiti a quella sezione nel seguente articolo. In ogni sezione si potrà votare soltanto per i candidati dei Comuni che formano la sezione.

SEZIONE II

Consiglio dei Delegati

Art. 11 – Composizione

Il Consiglio dei Delegati è composto:

- da n° 17 componenti eletti dall'Assemblea consortile, ripartiti per le singole sezioni come segue:
 - a) sezione composta dai soci dei Comuni di Piateda, Tresivio, Ponte in Valtellina, Chiuro: n° 9
 - b) sezione composta dai soci dei Comuni di Teglio, Bianzone, Villa di Tirano: n° 8
- ogni realtà territoriale comunale dovrà essere rappresentata all'interno del Consiglio;
- da n° 1 rappresentante designato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- da n° 1 rappresentante designato dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano.

Totale n° 19 membri.

Art. 12 – Ineleggibilità

Non possono essere eletti quali delegati:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari dello Stato, della Regione e delle Comunità Montane cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, comunque denominati;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- j) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente delegati, gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Art. 13 – Attribuzioni e funzioni

Il Consiglio dei Delegati è investito delle più ampie facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria degli affari consorziali.

Ad esso spetta in particolare:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa;
- b) nominare il Revisore dei Conti e fissarne gli emolumenti;
- c) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea, determinare le modalità per le operazioni elettorali ivi compresa l'ubicazione dei seggi.
- d) esprimere i pareri previsti dall'art. 62 del R.D. 13.02.1933, n° 215 e formulare le relative proposte;
- e) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sull'ordinamento disciplinare dei dipendenti, sulla pianta organica, assumere e licenziare personale a tempo indeterminato;
- f) deliberare il programma di bonifica;
- g) deliberare sui programmi di attività del Consorzio;
- h) determinare i criteri di contribuzione annuale dovuti dai consorziati e determinare eventualmente la classifica dei terreni;
- i) approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessari in corso di esercizio;
- j) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- k) deliberare l'assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali e su tutti i finanziamenti;
- l) stabilire i criteri e i limiti per gli acquisti di beni mobili ed immobili per la costituzione di diritti reali immobiliari per l'affidamento di lavori a terzi;
- m) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni, che si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- n) deliberare sui servizi di tesoreria, esattoria e cassa;
- o) deliberare di stare o resistere in giudizio, davanti a qualunque Autorità giudiziale o amministrativa, nonché su eventuali transazioni;
- p) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria, sull'attività svolta;
- q) deliberare sui ricorsi in genere, contro l'operato dell'Amministrazione;
- r) provvedere agli atti ad esso sottoposti dalla Deputazione Amministrativa;
- s) ratificare le eventuali deliberazioni prese d'urgenza dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 14 - Convocazione

Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, non meno di due volte l'anno.

Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta dalla Deputazione Amministrativa, da almeno un terzo dei delegati in carica o dal Revisore dei Conti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con indicato l'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dalla Deputazione Amministrativa.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, tramite PEC o con altro mezzo idoneo e spedita o consegnata ai consiglieri, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione, debbono essere indicati il luogo, il giorno, e l'ora, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza, la convocazione, potrà essere fatta mediante consegna della stessa ai consiglieri sino a due giorni prima della data di riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei delegati.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

Il Consiglio dei Delegati, per la seduta di insediamento, è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.

SEZIONE III

Deputazione Amministrativa

Art. 15 – Nomina membri

Il Consiglio dei Delegati, elegge tra i suoi membri, il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri cinque membri della Deputazione Amministrativa.

Art. 16 – Composizione

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vice-Presidente nonché:

- a) da n° 5 membri eletti dal Consiglio dei Delegati, scelti fra i rappresentanti di cui al precedente art.11; con l'astensione dei consiglieri rappresentanti le Comunità Montane di Sondrio e di Tirano; ogni realtà territoriale comunale dovrà essere rappresentata all'interno della Deputazione Amministrativa;
- b) da n° 1 rappresentante della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e da n° 1 rappresentante della Comunità Montana Valtellina di Tirano.

per un totale di n° 9 membri.

Art. 17 – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente

Per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

Art. 18 – Elezione della Deputazione Amministrativa

Per l'elezione degli altri componenti la Deputazione Amministrativa ogni consigliere potrà votare per un numero di candidati non superiore a quello dei componenti (5).

Saranno eletti i consiglieri che avranno riportato il maggior numero di voti.

Qualora il numero degli eletti al primo scrutinio risulti inferiore al numero dei membri da eleggere si procede, seduta stante, ad un'ulteriore votazione integrativa.

In caso di parità di voti si procederà a votazione per ballottaggio, che potrà ripetersi una seconda volta, dopo di che, persistendo la situazione di parità di voti, prevarranno i candidati più giovani in ordine di età.

Art. 19 – Attribuzioni e funzioni

Spetta alla Deputazione Amministrativa:

- a) approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) nominare i componenti dei seggi delle sezioni dell'Assemblea e determinare i compensi;
- c) predisporre i regolamenti e le norme per il funzionamento dei servizi da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati;
- d) approvare il piano di organizzazione variabile dei servizi consorziali e le relative variazioni, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio dei Delegati;
- e) fornire direttive in merito all'assunzione di personale;
- f) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati;
- g) approvare i ruoli di contribuzione emessi sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio dei Delegati;
- h) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessioni in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati;
- i) deliberare sui criteri per il rilascio delle licenze e delle concessioni temporanee;
- j) deliberare sull'acquisto, sulla costituzione e sull'alienazione di diritti reali immobiliari;
- k) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- l) sovrintendere alla conservazione e all'aggiornamento del catasto consorziale;
- m) deliberare sui criteri relativi all'esecuzione e alla manutenzione delle opere obbligatorie di competenza privata o volontaria di miglioramento fondiario, anche comuni a più fondi e sulle relative operazioni di finanziamento;
- n) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali e proclamare i risultati delle votazioni dell'Assemblea e i nominativi degli eletti;
- o) deliberare le controdeduzioni alle opposizioni presentate avverso le proprie deliberazioni;
- p) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;
- q) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali o dei dirigenti;
- r) prendere, in caso di assoluta urgenza, e sotto la propria responsabilità, deliberazioni di competenza del Consiglio dei Delegati, quando non sia possibile attendere la convocazione del Consiglio stesso. In tal caso le deliberazioni adottate debbono essere ratificate nella prima adunanza del Consiglio dei Delegati;
- s) proporre il nominativo del segretario.

Art. 20 – Convocazione

La Deputazione Amministrativa viene convocata dal Presidente almeno cinque volte all'anno. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione Amministrativa avranno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente. La convocazione potrà essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, con lettera raccomandata, tramite PEC o con altro mezzo idoneo. L'avviso di convocazione dovrà essere spedito o consegnato ai componenti della Deputazione Amministrativa almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante PEC, sms o telefono non meno di due giorni prima della data della riunione. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai membri della Giunta, almeno 24 ore prima dell'adunanza.

SEZIONE IV

Presidente – Vice Presidente

Art. 21 – Presidente

Il Presidente rappresenta il Consorzio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al segretario in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) firma i contratti, la corrispondenza e tutti gli altri atti;
- b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consorziali, gli ordini di incasso e di pagamento sui quali appone la firma unitamente al segretario del Consorzio;
- c) convoca e presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
- d) presiede l'Assemblea;
- e) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- f) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- g) sovrintende al personale;
- h) presiede alle gare per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
- i) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica;
- j) decreta in caso di estrema urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione stessa. Tali decreti devono essere sottoposti alla ratifica della Deputazione Amministrativa, alla prima riunione utile;
- k) attua le deleghe rilasciate dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 22 – Vice-Presidente

Il Vice-Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

SEZIONE V

Revisore dei Conti

Art. 23 – Nomina

Il Consiglio dei Delegati nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Il revisore dura in carica fino al rinnovo del Consiglio dei Delegati che lo ha nominato. E' revocabile per inadempienze.

In caso della cessazione della carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati, provvede alla sostituzione nella riunione del Consiglio stesso, immediatamente successiva alla data di avvenuta cessazione.

Art. 24 – Funzioni

Il revisore dei conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio, ha la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio dei Delegati ed a quelle della Deputazione Amministrativa;
- b) presenta al Consiglio dei Delegati, una relazione sul bilancio preventivo, sugli assestamenti e sul rendiconto consuntivo. Qualora il revisore accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.

SEZIONE VI

Uffici

Art. 25 – Funzioni e responsabilità

Tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuzione, della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, i poteri di indirizzo, di controllo e di gestione amministrativa sono esercitati dagli organi consortili, con l'ausilio del segretario.

Art. 26 – Segretario

Il segretario è nominato dal Consiglio dei Delegati, su proposta della Deputazione Amministrativa.

- a) partecipa alle riunioni degli organi istituzionali;
- b) attua la volontà dell'amministrazione;
- c) cura la direzione degli uffici secondo le direttive impartite dall'amministrazione;
- d) liquida le spese impegnate dall'amministrazione con esclusione di quelle relative a lavori o forniture regolate da contratto d'appalto;
- e) sottoscrive con il Presidente gli ordinativi di pagamento e di incasso;
- f) sottoscrive la corrispondenza che non impegna la volontà dell'amministrazione;
- g) propone tutte quelle iniziative utili a migliorare l'attività dell'Ente.

TITOLO III

Gestione finanziaria e patrimoniale

SEZIONE I

Amministrazione

Art. 27 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di protrarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

Il tesoriere è tenuto a presentare il conto consuntivo entro il 31 marzo successivo.

Il conto oltre alla firma del tesoriere, deve essere controfirmato dal Presidente del Consorzio e dal segretario.

Art. 28 – Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo è approvato non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza.

Detto bilancio è formulato in termini finanziari di competenza e deve chiudere in pareggio. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Il bilancio preventivo, predisposto dalla Deputazione Amministrativa unitamente alla relazione illustrativa, verrà sottoposto all'esame del Revisore dei conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

Art. 29 – Conto consuntivo

Il conto consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto consuntivo, predisposto unitamente alla relazione illustrativa della Deputazione Amministrativa, è sottoposto all'esame del Revisore dei conti che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.

SEZIONE II

Contribuenza

Art. 30 - Riparto della contribuenza

Il Consorzio provvede agli scopi consorziali normalmente con i contributi dei consorziati, calcolati in base alla superficie e con i contributi del settore pubblico.

Il Consiglio dei Delegati, potrà, ove lo ritenga opportuno, suddividere i terreni in classi, a seconda del tipo di coltura prevalente e ad ogni classe verrà assegnato un coefficiente di contribuzione. In tal caso i contributi verranno determinati, tenendo conto della superficie e del coefficiente come sopra stabilito.

Il ruolo annuale dei contributi a carico dei consorziati, diviene esecutivo dopo che il Concessionario l'avrà reso al Consorzio per il visto di esecutività.

Esso viene successivamente pubblicato agli albi dei Comuni ricadenti nel comprensorio, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette. Entro trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ogni interessato può ricorrere, per far correggere gli eventuali errori materiali, alla Deputazione Amministrativa, la quale provvederà, entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Il ricorso non sospende la riscossione del contributo ma, se accolto, dà diritto al rimborso, senza interessi, di quanto sia stato indebitamente pagato.

Con apposito regolamento, da approvare dal Consiglio dei Delegati, saranno stabilite le sanzioni a carico dei consorziati che contravvengono alle norme del presente Statuto e al Regolamento medesimo.

Art. 31 – Vincolo consortile

Il vincolo consorziale ha natura reale e segue il fondo attraverso il trapasso, a qualunque titolo, della sua proprietà ed i relativi diritti ed obblighi, si trasmettono a tutti coloro che, anche a titolo particolare, diventano proprietari o comproprietari dei terreni consorziati.

Agli effetti dell'aggiornamento dei ruoli, tutte le variazioni che si verificano nell'intestazione della proprietà, dovranno essere comunicate, a cura delle ditte catastali interessate, alla segreteria del Consorzio mediante consegna delle copie autentiche dei relativi atti.

Il Consorzio potrà procedere anche all'aggiornamento d'ufficio, avvalendosi dei dati del catasto nazionale; in questo caso dovrà darne comunicazione scritta tramite raccomandata a.r. o PEC, agli interessati, assegnando quindici giorni di tempo dal ricevimento, per eventuali controdeduzioni.

Le variazioni suddette comunicate entro il 30 settembre di ogni anno, avranno effetto sui ruoli dell'anno successivo.

SEZIONE III

Esattoria – Tesoreria e cassa

Art. 32 – Servizio di esattoria

La riscossione dei contributi sarà effettuata a mezzo dei Concessionari per il servizio di riscossione tributi secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia.

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi, saranno consegnati al Concessionario per il servizio di riscossione tributi nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette.

Il Consiglio dei Delegati potrà disporre il ricorso ad esattore speciale o alla riscossione diretta dei contributi nei limiti di legge.

Art. 33 – Ricorsi

Salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, contro l'iscrizione a ruolo i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospenderà la riscossione tuttavia il presidente avrà la facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Art. 34 – Servizio di Tesoreria e cassa

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che potranno prevedere la prestazione di idonee garanzie.

TITOLO IV

Disposizioni comuni

Art. 35 – Accettazione delle cariche

L'elezione si perfeziona, con l'accettazione della carica, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, PEC o con nota sottoscritta e protocollata presso il Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso, dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezioni a delegato od alle altre cariche consorziali.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto, viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero dei voti immediatamente inferiore. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1) e 2) del presente articolo ed il termine di cui al 2° comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile, e nei casi diversi da quello della mancata accettazione valgono le norme per le elezioni integrative.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o Vice-Presidente il Consiglio dei Delegati procederà a nuova elezione.

Art. 36 – Durata delle cariche

I componenti degli organi del Consorzio, restano in carica cinque anni.

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso il 31 dicembre del quinto anno anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio. La presente norma si applica anche agli organi attualmente in carica.

Art. 37 – Inizio delle cariche

I componenti del Consiglio dei Delegati, entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente. Tuttavia potranno riunirsi e deliberare anche prima di tale data per gli adempimenti prescritti dalla lettera a) dell'art. 13.

Il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione.

Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 35, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Art. 38 – Dimissioni dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consiglio dei Delegati, sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla carica di delegato, queste hanno effetto immediato dalla registrazione al protocollo dell'Ente.

Art. 39 – Decadenza dalle cariche

La decadenza dalle cariche si verifica, quando successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, riconosciuta dal Consiglio dei Delegati.

Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio dei Delegati o della Deputazione Amministrativa, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 42.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della carica di delegato comporta la perdita delle altre cariche sociali.

***Art. 40 – Indennità di carica – Gettoni di presenza –
Rimborso spese***

Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio.

Agli stessi potrà essere assegnata anche una indennità nelle forme e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione.

Art. 41 – Validità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa, in assenza del Presidente e del Vice-Presidente, sono presieduti dal componente più anziano d'età. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta di seconda convocazione, in tal caso l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

Il segretario del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei Delegati e della Deputazione Amministrativa e redige i relativi verbali, in assenza del segretario le funzioni saranno svolte da un consigliere.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute suddette, anche altri funzionari del Consorzio od estranei, al fine di fornire chiarimenti su determinati problemi.

Art. 42 – Astensioni – Conflitto di interessi

Il consigliere o il deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al presidente della riunione ed è obbligato a lasciare l'aula per il tempo necessario alla trattazione del punto all'ordine del giorno. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, fermo restando le responsabilità per danni, oltre che la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto del Consigliere che non doveva essere

presente, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 43 – Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art. 42, comma 1, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

Art. 44 – Verbale delle adunanze degli organi consorziali

Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario verbalizzante, rilegati in ordine cronologico per ogni quinquennio.

Art. 45 – Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio, anche on-line, per otto giorni consecutivi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Contro le deliberazioni, gli interessati possono avanzare reclamo all'organo che le ha emanate, entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione. Il reclamo è esaminato nella prima adunanza dall'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro sei giorni.

Il reclamo non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Art. 46 – Visione e copia dei documenti Amministrativi

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi consorziali e di farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio e di casi di esclusione dai diritti di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Art. 47 – Disposizioni finali

Il presente statuto dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'albo del Consorzio, dei Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio ed all'albo delle Comunità Montane di Sondrio e Tirano per trenta giorni consecutivi.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si intendono applicabili le disposizioni del Codice Civile, nonché il R.D. 13 febbraio 1933, n° 215, la legge regionale n° 31 del 5.12.2008 e loro successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V

Regolamenti

Art. 48 - Materie

Saranno disciplinati da appositi regolamenti:

- a) procedimento per l'elezione del Consiglio dei Delegati;
- b) i servizi del Consorzio;
- c) il funzionamento dell'amministrazione per eventuali aspetti non disciplinati dal presente statuto;

SEZIONE I

Regolamento elettorale

Art. 1 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai proprietari degli immobili ubicati nel comprensorio del Consorzio, aventi diritto al voto, o dai loro legali rappresentanti, nonché dai soggetti iscritti nel catasto consorziale e nei ruoli di contribuenza a sensi del 2° comma dell'art. 2.

L'Assemblea elegge i propri rappresentanti nel Consiglio dei Delegati.

Art. 2 – Diritto al voto

Hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consorziale al 30 settembre precedente la delibera del Consiglio dei Delegati di convocazione dell'Assemblea, che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile.

A sensi dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n° 11, hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale e nei ruoli di contribuenza, agli effetti dell'elettorato attivo e passivo, anche i conduttori di terreni ricadenti nel comprensorio consortile che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante da contratto, siano tenuti a pagare contributi consortili di esercizio, ovvero per opere comuni di miglioramento fondiario.

Art. 3 – Esercizio diritto di voto

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti, i sottoposti all'amministrazione controllata nonché per le società cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa dal curatore, dal commissario giudiziale o dal commissario liquidatore. I relativi titoli di legittimazione, identificati e con validità a norma di legge, verranno consegnati al Presidente di seggio all'atto dell'espressione di voto.

In caso di comunione il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale dovrà essere conferita delega da tanti aventi diritto che rappresentino, compreso il delegato, più della metà del fondo oggetto della comunione; in mancanza di delega, si considera quale rappresentante, il primo intestatario della corrispondente partita catastale del Consorzio. La delega dovrà essere esibita alla segreteria del Consorzio non oltre il quinto giorno precedente quello delle elezioni per le conseguenti annotazioni sull'elenco degli aventi diritto al voto e consegnata al Presidente di seggio all'atto dell'espressione del voto.

Le deleghe sopraindicate, debbono essere conferite con atto scritto e la firma del delegante dichiarata autentica da un notaio o dal segretario del Consorzio o da un funzionario del Consorzio all'uopo delegato dal Presidente.

Art. 4 – Deleghe elettorali

Gli aventi diritto al voto, inclusi i rappresentanti ed i delegati di cui al 1° e 2° comma del precedente art. 3, possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro consorziato avente diritto al voto, mediante delega rilasciata con le modalità di cui al 3° comma del predetto art. 3, da consegnare al Presidente del seggio elettorale ed alla Segreteria del Consorzio nei termini indicati all'art. 3 comma 2.

Ciascun soggetto non può cumulare più di una delega. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi consortili nonché ai dipendenti del Consorzio.

Art. 5 – Modalità per l'esercizio del voto

Il diritto di voto sarà esercitato presso il seggio elettorale istituito per gli aventi diritto al voto nei Comuni di Piaveda, Tresivio, Ponte in Valtellina e Chiuro e presso il seggio elettorale istituito per gli aventi il diritto al voto nei Comuni di Teglio, Bianzone e Villa di Tirano. Il diritto di voto sarà esercitato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 dello statuto.

Art. 6 – Formazione elenco aventi diritto al voto

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto deve avvenire ogni qualvolta si debba convocare l'Assemblea.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- a) le generalità;
- b) l'indicazione del seggio elettorale presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Art. 7 – Pubblicazione elenco aventi diritto al voto

La deliberazione della Deputazione Amministrativa di approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata oltre che all'Albo consortile, anche all'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei Comuni del comprensorio, di apposito manifesto nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Art. 8 – Reclami contro l’elenco aventi diritto al voto

I reclami contro l’elenco debbono essere diretti alla Deputazione Amministrativa e pervenire alla sede del Consorzio entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione.

La Deputazione Amministrativa, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti eventuali variazioni nell’elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti a mezzo di raccomandata a.r., con PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea

La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea e sino ad elezioni effettuate, all’albo consorziale, agli albi comunali del comprensorio e su almeno un quotidiano a larga diffusione locale.

Tale avviso sarà altresì divulgato mediante contemporanea affissione murale nei capoluoghi dei Comuni del comprensorio, per almeno trenta giorni.

In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora di inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi elettorali.

Nell’avviso dovrà anche essere data notizia dell’avvenuta pubblicazione della relazione dell’Amministrazione.

L’Assemblea ha luogo normalmente entro il trenta del mese di novembre del quinto anno a partire dalla data della precedente Assemblea, sempreché siano trascorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni della Deputazione Amministrativa riguardo alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, regolate dal primo comma dell’art. 2 e dall’ultimo comma dell’art. 8.

Art. 10 – Lista dei candidati – Modalità operative

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare, per ciascuna sezione elettorale, liste di candidati scelti fra gli elettori della sezione stessa, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche, per i quali dovranno essere presentati contestualmente i titoli di legittimazione.

Le liste potranno comprendere un numero di candidati fino al numero dei delegati da eleggere.

In ogni lista dovrà essere candidato almeno un rappresentante per ogni realtà comunale.

Di tutti i candidati dovrà essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita e comune in cui sorge il diritto di elettorato.

Le liste dovranno essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea al segretario del Consorzio o ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Ogni candidatura dovrà essere presentata da almeno due soci, al documento di presentazione dovrà essere allegata copia della carta di identità del o dei candidati e dei sostenitori.

Le liste dovranno essere firmate per accettazione dai candidati, i quali dichiareranno sotto la propria personale responsabilità l'inesistenza nei loro confronti dei motivi di ineleggibilità.

Le firme dei presentatori e dei candidati dovranno essere autenticate con le modalità di cui al 3° comma dell'art. 3. I candidati e i presentatori non potranno figurare in più di una lista.

Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni della Deputazione Amministrativa, debitamente motivate, in ordine all'accettazione delle liste nonché all'eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i firmatari presentatori della relativa lista o al presentatore a ciò designato.

Art. 11 – Sistema di votazione

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi indicati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.

Nel caso siano presentate più liste l'elettore potrà votare per un numero di candidati non superiore ai candidati da eleggere, scegliendo anche fra liste diverse, ovvero, in tutto od in parte anche al di fuori delle liste, tra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Nel caso sia stata presentata una sola lista, od in assenza di liste, l'elettore potrà votare per un numero di candidati pari a quello dei candidati da eleggere, fra gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla medesima, restando salva la facoltà di cancellare i nominativi della stessa lista ai quali non si intende dare il voto.

L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella stessa lista o in liste diverse apponendo un segno nelle relative caselle, stampate a fianco dei nominativi medesimi, ferma restando la possibilità di integrare tali manifestazioni di voto con l'indicazione di altri candidati scelti al di fuori delle liste, indicandone i nominativi sulle apposite righe in bianco tracciate sulle schede.

In ogni caso sulle schede sarà indicato anche il numero del Delegati ai quali è possibile attribuire il voto.

Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello per il quale l'elettore può esprimere il voto.

Art. 12 – Individuazione e composizione sezioni elettorali

Le sezioni elettorali individuate nel comprensorio del Consorzio saranno:

- sezione n° 1 – Comune di Piaveda, Comune di Tresivio, Comune di Ponte in Valtellina, Comune di Chiuro;
- sezione n° 2 – Comune di Teglio, Comune di Bianzone, Comune di Villa di Tirano.

In dette sedi, ai sensi dell'art. 3, eserciteranno il diritto di voto gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto con maggiore contribuzione in uno dei Comuni.

Per ogni sezione elettorale sarà costituito un seggio composto da un Presidente, due scrutatori di cui uno anche con funzioni di Segretario, nominati dalla Deputazione Amministrativa alla quale spetterà anche il compito di determinare i relativi emolumenti.

I presentatori di ciascuna lista, con firma autenticata secondo le modalità previste al comma 3 del precedente articolo 3, avranno la facoltà di designare presso ogni seggio un rappresentante di lista cui spetta l'esercizio delle funzioni previste per le elezioni comunali.

Tale designazione dovrà pervenire alla Segreteria del Consorzio entro il quinto giorno precedente la data dell'Assemblea.

Art. 13 – Durata delle votazioni

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno sette ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Il Presidente del seggio, dopo aver provveduto all'identificazione dell'avente diritto, consegnerà a ciascun votante la scheda.

Il votante, espresso segretamente il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio il quale, previo riscontro, la introdurrà nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto della sezione.

Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontari, che possa renderne identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 14.

Art. 14 – Scrutinio e verbale delle votazioni

Subito dopo la chiusura delle votazioni il Presidente e gli scrutatori, effettuati i necessari riscontri, procederanno agli scrutini.

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere senza indugio all'amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

Art. 15 – Validità ed efficacia delle votazioni

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Saranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti nell'ambito di ciascuna sezione.

In caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo di importo più elevato.

Art. 16 – Elezioni integrative

Qualora in numero dei Delegati eletti per ogni sezione sia inferiore a quello dei Delegati da eleggere, si dovrà procedere ad una elezione integrativa mediante la convocazione della parte di Assemblea interessata.

Tale elezione si svolgerà con le modalità prescritte negli articoli precedenti, utilizzando gli elenchi degli aventi diritto al voto già pubblicati e riducendo del 50% tutti i tempi previsti per la prima convocazione.

Art. 17 – Proclamazione degli eletti

La Deputazione Amministrativa provvede alla proclamazione degli eletti entro i dieci giorni successivi alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, la Deputazione Amministrativa procederà alla proclamazione integrativa del subentrante.

Art. 18 – Ricorso avverso le operazioni elettorali

Contro la deliberazione di proclamazione degli eletti potrà essere inoltrato ricorso alla Giunta della Regione Lombardia.

S O M M A R I O

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – FINI – COMPENSORIO – DURATA – CONTRIBUZIONE

- Art. 1 – Natura giuridica - Sede
- Art. 2 – Finalità e compiti del Consorzio
- Art. 3 – Compensorio
- Art. 4 – Durata del Consorzio

TITOLO II – ORGANI – UFFICI

- Art. 5 – Organi e uffici

SEZIONE I - Assemblea

- Art. 6 – Composizione – Attribuzione
- Art. 7 - Convocazione
- Art. 8 – Votazioni
- Art. 9 – Sezioni elettorali
- Art. 10 – Validità delle votazioni

SEZIONE II - Consiglio dei Delegati

- Art. 11 – Composizione
- Art. 12 - Ineleggibilità
- Art. 13 – Attribuzioni e funzioni
- Art. 14 - Convocazione

SEZIONE III - Deputazione Amministrativa

- Art. 15 – Nomina membri
- Art. 16 – Composizione
- Art. 17 – Elezione del Presidente e del Vice-Presidente
- Art. 18 – Elezione della Deputazione Amministrativa
- Art. 19 – Attribuzioni e funzioni
- Art. 20 – Convocazione

SEZIONE IV - Presidente – Vice Presidente

- Art. 21 – Presidente
- Art. 22 – Vice-Presidente

SEZIONE V- Revisore dei Conti

- Art. 23 – Nomina
- Art. 24 – Funzioni

SEZIONE VI - Uffici

- Art. 25 – Funzioni e responsabilità
- Art. 26 – Segretario

S O M M A R I O

TITOLO III – GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

SEZIONE I - Amministrazione

Art. 27 – Esercizio finanziario

Art. 28 – Bilancio preventivo

Art. 29 – Conto consuntivo

SEZIONE II – Contribuenza

Art. 30 – Riparto della contribuenza

Art. 31 – Vincolo consortile

SEZIONE III - Esattoria – Tesoreria e cassa

Art. 32 – Servizio di esattoria

Art. 33 – Ricorsi

Art. 34 – Servizio di Tesoreria e cassa

TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35 – Accettazione delle cariche

Art. 36 – Durata delle cariche

Art. 37 – Inizio delle cariche

Art. 38 – Dimissioni dalle cariche

Art. 39 – Decadenza dalle cariche

Art. 40 – Indennità di carica – Gettoni di presenza –
Rimborso spese

Art. 41 – Validità delle adunanze

Art. 42 – Astensioni – Conflitto di interessi

Art. 43 – Votazioni

Art. 44 – Verbale delle adunanze degli organi
consorziali

Art. 45 – Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso
contro le medesime

Art. 46 – Visione e copia dei documenti Amministrativi

Art. 47 – Disposizioni finali

S O M M A R I O

TITOLO V - REGOLAMENTI

Art. 48 - Materie

SEZIONE I - Regolamento elettorale

Art. 1 - Assemblea

Art. 2 – Diritto al voto

Art. 3 – Esercizio diritto di voto

Art. 4 – Deleghe elettorali

Art. 5 – Modalità per l'esercizio del voto

Art. 6 – Formazione elenco aventi diritto al voto

Art. 7 – Pubblicazione elenco aventi diritto al voto

Art. 8 – Reclami contro l'elenco aventi diritto al voto

Art. 9 – Convocazione dell'Assemblea

Art. 10 – Lista dei candidati – Modalità operative

Art. 11 – Sistema di votazione

Art. 12 – Individuazione e composizione sezioni elettorali

Art. 13 – Durata delle votazioni

Art. 14 – Scrutinio e verbale delle votazioni

Art. 15 – Validità ed efficacia delle votazioni

Art. 16 – Elezioni integrative

Art. 17 – Proclamazione degli eletti

Art. 18 – Ricorso avverso le operazioni elettorali